CAMERA DEI DEPUTATI N. 4013

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DUTTO

Presentata il 26 settembre 1986

Interventi straordinari a favore di Roma capitale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La recente ed importante decisione del Parlamento di inserire nella legge finanziaria, con proiezione triennale, la somma di 450 miliardi per gli interventi a favore della città di Roma nella sua funzione di capitale d'Italia, impegna a considerare lo stanziamento come una iniziativa non temporanea destinata a dare sostanza e prospettive all'appello unitario di tutte le forze politiche capitoline che chiedeva il riconoscimento per Roma di un ruolo peculiare, rappresentativo per tutta la collettività nazionale e per la cultura di tutto il mondo

Di fronte a questa nuova possibilità non si può dimenticare l'urgenza di portare a compimento la legislazione nazionale sulle « grandi aree metropolitane », onde permettere, con nuovi organi di governo locale, di armonizzare i problemi del centro urbano con quelli delle periferie e delle comunità vicine ormai saldate ad esso nei fatti e nei problemi ma ancora non sul piano istituzionale, ed è chiaro che senza questa modificazione legislativa sarà difficile agire in maniera funzionale e coerente su materie di particolare rilevanza come la grande viabilità, i trasporti, i grandi servizi, il verde È altrettanto evidente che senza un nuovo telaio istituzionale e senza una piena comprensione della dimensione metropolitana di Roma saranno difficili, se non impossibili, interventi tesi a migliorare il volto della città capitale d'Italia che non si risolvano in operazioni di pura facciata o di abbellimento temporaneo La valenza artistica e culturale della Capitale non è completamente fruibile se non intrecciandola con un intervento di riqualificazione generale che cerchi di rivoluzionare le modalità distorte di crescità che l'hanno contrassegnata negli anni passati

L'articolazione urbanistica della città ha bisogno di interventi massicci e coordinati per riequilibrare le distorsioni accumulatesi e l'insorgere di un abusivismo di dimensioni impressionanti. Un importante fattore di riqualificazione è rappresentato dal sistema direzionale orientale che è già nei programmi del Comune ma che, senza l'ausilio di una nuova strumentazione legislativa ed un sostegno finanziario nazionali, resterà un progetto senza vita. Da questo l'esigenza di una legge per definire la globalità del progetto di riqualificazione di Roma capitale, per fissare compiti e responsabilità delle diverse istituzioni, per delineare le procedure, per stabilire priorità, tempi di realizzazione e risorse da reperire.

Gli obiettivi possono essere facilmente sintetizzati riprendendoli dalla mozione su « Roma capitale » votata da tutte le forze politiche del consiglio comunale di Roma. Tra essi: la riqualificazione della presenza burocratica e il trasferimento di ministeri ed enti pubblici nel nuovo sistema direzionale orientale; la definizione di un uso più appropriato per la città dei beni demaniali dello Stato; l'attuazione del programma per la città giudiziaria; interventi in settori strategici quali infrastrutture viarie, di trasporto e di servizio; la conservazione e l'uso del patrimonio artistico, archeologico e monumentale; il potenziamento delle istituzioni museali, culturali e dei centri di ricerca; la migliore valorizzazione della più consistente presenza di centri di produzione di spettacolo e di comunicazione.

L'intervento straordinario non può premiare casualmente l'uno o l'altro dei tanti settori, trasformandosi in una inutile beneficienza temporanea ma deve trovare motivi e durata in un modello sul quale si integrino: obiettivi, competenze, risorse. Si pone quindi, anche qui, una esigenza di programmazione nella quale non basta affidare ad uno solo dei protagonisti – Stato, Regione, Comune – la competenza di finanziare, realizzare, controllare.

Con la legge è quindi possibile superare la falsa alternativa tra « centralisti » ed « autonomisti » cercando, con la formula della « programmazione circolare », una giusta armonia tra le competenze proprie di ciascuna entità, unificando e coordinando risorse ed interventi oggi dispersi.

Da queste considerazioni l'impostazione della presente proposta di legge che fa partire dal basso, dall'ente più vicino ai problemi della città – il Comune – la spinta e la proposta programmatica (articolo 1); e ad esso riporta, dopo un percorso nel quale sul progetto si innestano le verifiche regionali (articolo 2) e gli impegni nazionali (articolo 3), il compito di realizzare le opere (articolo 5). Non contrasta con questa rilevanza particolare del compito comunale l'esigenza di integrare il progetto per Roma capitale con l'equilibrio territoriale garantito dalla regione né la volontà di lasciare agli organi centrali dello Stato piena capacità di giudizio e di controllo sull'utilizzo degli stanziamenti straordinari che si vengono a decidere e che comportano anche l'adozione di atti amministrativi concreti per la parte del programma di diretta spettanza del Governo: basti pensare all'importanza che riveste il riordino complessivo della pubblica amministrazione connesso con la nuova dislocazione di enti pubblici nel sistema direzionale orientale (articolo 4). In questo senso si spiega l'uso del decreto presidenziale per l'adozione da parte del Governo del piano per Roma capitale.

Con queste premesse si chiarisce anche la differenza tra programmi « ordinari » del Comune, afferenti alla sua competenza di bilancio, e compiti derivati dal progetto per Roma capitale che nascono con motivazioni straordinarie, hanno obiettivi precisi e scadenze determinate, sono coperti da risorse speciali che non potranno trasformarsi in una sovvenzione aggiuntiva e permanente al Comune.

La natura speciale dell'intervento giustifica l'adozione di procedure tendenti a ridurre i tempi di realizzazione degli in-

terventi eliminando passaggi burocratici che spesso sono causa di enormi ritardi (articoli 5, 6, 7). A questo stesso obiettivo è finalizzata la creazione di una società per azioni a maggioranza pubblica alla quale affidare il compito di sviluppare il sistema direzionale orientale (articolo 9), perseguendo le finalità pubbliche con metodi operativi privatistici.

Implicita in questo scenario la volontà di alimentare un movimento di interesse verso la riqualificazione della città capace di richiamare capacità imprenditoriali e capitali privati senza i quali l'onere dello Stato per il completamento dei programmi sarebbe insopportabile.

Con questi presupposti che danno corpo all'ipotesi di una valorizzazione produttivistica della città, a beneficio dell'economia nazionale, è prevista la possibilità (articolo 4) che il Governo accenda un prestito obbligazionario finalizzato alla realizzazione delle opere previste nel progetto per Roma.

La compatibilità del progetto con gli altri impegni programmatici dello Stato, con i criteri di corretta e trasparente amministrazione viene valutata annualmente dalle commissioni competenti del Parlamento sulla base di una relazione presentata dal Presidente del Consiglio (articolo 8).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il programma generale degli interventi straordinari per la città di Roma è predisposto dal comune di Roma mediante deliberazione del Consiglio comunale su proposta della Giunta.

2. Il comune per l'elaborazione del programma di cui al comma 1, si avvale di un comitato scientifico composto da dieci esperti in materia urbanistica, archeologica, ambientale, dei trasporti, e in altre materie che abbiano diretta attinenza con i problemi delle grandi aree metropolitane. I membri di tale comitato sono nominati con deliberazione del consiglio comunale, sentite la regione Lazio e la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

3. Il programma generale degli interventi straordinari per la città di Roma si articola in piani triennali di attuazione, deliberati dal consiglio comunale sulla base degli stanziamenti previsti nella legge finanziaria.

ART. 2.

1. Le delibere del consiglio comunale di Roma di approvazione del programma generale e del piano triennale di attuazione, con i relativi processi verbali, sono trasmesse dal Sindaco alla regione Lazio, la quale si esprime con delibera da parte del consiglio regionale, che deve intervenire entro novanta giorni.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che la regione abbia deliberato, il programma e il piano relativo alla prima fase di attuazione si intendono approvati.

3. Nell'ipotesi in cui la regione neghi l'approvazione, la relativa delibera del consiglio regionale con allegato il processo verbale è trasmessa al comune di Roma che provvede alla nuova elaborazione del programma e del piano.

ART. 3.

1. Il programma generale e i piani triennali di attuazione deliberati dal comune di Roma e approvati dalla regione Lazio vengono trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Essi sono sottoposti a un comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal sindaco del comune di Roma e dal presidente della regione Lazio o da loro delegati.

3. Entro tre giorni dall'approvazione da parte del Comitato di cui al comma 2, il programma generale e i piani di attuazione vengono presentati dal Presidente del Consiglio dei ministri al Parlamento per essere sottoposti alla Commissione parlamentare per le questioni regionali affinché formuli il proprio parere. Se trascorsi sessanta giorni dalla assegnazione alla Commissione il relativo parere non viene formulato, si intende che essa vi abbia rinunciato.

4. Successivamente il Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri adotta il programma generale e i piani triennali di attuazione mediante decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 4.

1. Per gli interventi straordinari per Roma capitale il Ministro del tesoro è autorizzato ad accendere un prestito obbligazionario.

2. Contestualmente all'adozione del decreto del Presidente della Repubblica relativo al piano generale, il Governo definisce anche il passaggio al comune delle aree demaniali interessate al progetto e le nuove dislocazioni della direzionalità pubblica sul sistema direzionale orientale (SDO).

3. Con la presente legge viene abolita per Roma la deroga al piano regolatore generale per gli insediamenti della direzionalità pubblica.

ART. 5.

1. Gli interventi straordinari per la città di Roma vengono deliberati dal consiglio comunale.

2. L'adozione del programma di cui all'articolo 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste nel programma stesso.

3. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo alla data di approvazione del programma.

ART. 6.

1. Il programma adottato costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti e, ove manchi lo strumento urbanistico attuativo, ha funzione sostitutiva dello stesso.

ART. 7.

1. Per l'esecuzione di quanto previsto dalla presente legge l'amministrazione comunale di Roma è esonerata dall'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, secondo comma, 5, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 8.

1. Ogni anno il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce alle commissioni competenti parlamentari sullo stato di attuazione del piano e sulla utilizzazione dei fondi stanziati per Roma capitale.

ART. 9.

1. Il comune affida lo sviluppo del sistema direzionale orientale (SDO) ad una società per azioni a maggioranza pubblica appositamente costituita

2. Detta società opera in regime di concessione ed attua tutte le iniziative per la realizzazione delle opere previste, per l'acquisizione di aree ed immobili, per la loro gestione e manutenzione.

3. Con convenzione il comune fissa gli obiettivi pubblici e le modalità di comportamento che la società per azioni deve rispettare nello sviluppo del sistema direzionale orientale (SDO).